



Oggetto: Procedura Ristretta mediante Asta Elettronica, suddivisa in tre lotti, da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio massimo ribasso percentuale, ai sensi degli artt. 56, 58, 61 e 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di ricambi nuovi, originali o equivalenti, per la manutenzione di autobus Fiat – Iveco – Irisbus della flotta Cotral Spa. – **Chiarimento n. 4**

QUESITO N. 1:

Nell'allegato "D" sono stati riportate pochissime referenze facenti parte della carrozzeria. Per gli articoli mancanti, ancora presenti a listino IVECO, esistono le informazioni per calcolare la loro valorizzazione, ma, per gli articoli ormai fuori produzione e quindi AFTERMARKET, si richiede maggior chiarimento rispetto a quanto riportato a Pag. 8 art. 12.2 del Capitolato Speciale.

La richiesta della produzione della fattura di acquisto, al fine di determinare la congruità del prezzo, si rivela non rispettosa del principio di libera iniziativa economica.

Difatti, l'impresa dovrebbe rivelare le proprie strategie di mercato, frutto di accordi bilaterali, con evidente effetto distorsivo della concorrenza.

RISPOSTA:

Si ribadisce quanto riportato al punto 12.2 del capitolato che di seguito si sintetizza:

- a) Riferimento principale listino allegato D riportante i ricambi maggiormente "movimentati" per le attività di manutenzione degli autobus Cotral Spa da retribuire con applicazione dello sconto offerto
- b) In subordine, ricambi non espressamente riportati nell'allegato D ma presenti nel catalogo/listino della casa costruttrice del veicolo con applicazione dello stesso sconto offerto al punto a)
- c) In ulteriore subordine, nel caso di ricambi non presenti né al punto a) né al punto b) trasmissione dei cataloghi/listini dei costruttori dei ricambi specifici con applicazione dello sconto offerto -25%
- d) In via residuale, qualora un ricambio non sia "prezzato" con nessuna delle modalità precedenti, la SA necessita di acquisire unicamente le informazioni strettamente necessarie alla valutazione della congruità dell'importo richiesto dal fornitore per i ricambi di cui al punto d) (come già detto residuali e non presenti nelle precedenti e prevalenti categorie a) b) c)), senza alcuna ulteriore indicazione relativa alla supply chain del fornitore.

QUESITO N. 2:

Al solo fine chiarificatore, entro il 16/03/18, per la 1° fase di qualifica, l'impresa interessata deve presentare solo modello RS ed RG ed eventuali modelli di Avvalimento. Nessuna offerta. E' corretto?

RISPOSTA:

La risposta è affermativa.

QUESITO N. 3:

Con riferimento art.6.2 punto 6) : come già successo in passato (vedi Vs. RFQ 521 RICAMBI Man), non sempre i costruttori dei ricambi emettono il certificato di equivalenza. In tal caso Vi riportiamo i riferimenti normativi:

"In base all'art. 101 del Trattato istituito dalla Comunità Europea ad ai successivi Regolamenti emanati in virtù del predetto trattato, i pezzi di ricambio di qualità "equivalente" si presumono di qualità sufficientemente elevata.

Ciò porta i produttori di tali pezzi di qualità equivalente a non dover emettere certificati di equivalenza, a meno che il produttore del pezzo originale, non dimostri che il ricambio non soddisfa le condizioni del pezzo originale stesso.

Pertanto, la richiesta di cui all'art. 6.2, punto 6, del Capitolato speciale, diventa per la scrivente società una restrizione della concorrenza e si palesa una violazione dell'art. 68 del Codice degli Appalti laddove "non si ponga in capo all'offerente oneri eccessivamente gravosi". Di fatti, al fine di dimostrare l'equivalenza, la scrivente società, in ragione del disposto dell'art. 68 del D.Lgs n. 163/2006 ".....per dimostrare l'equivalenza gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova.....", ha sempre rilasciato una dichiarazione con la quale dimostrava la qualità del pezzo offerto."

RISPOSTA:

Si ritiene la richiesta della SA in linea con la normativa vigente e peraltro per nulla restrittiva della concorrenza.

Infatti, premesso che la SA richiede una semplice dichiarazione del costruttore del ricambio che – come espressamente previsto dal Regolamento CE 1400/2002 – riporti che il ricambio fornito è di qualità corrispondente all'originale,

preme sottolineare che la SA è particolarmente sensibile alle questioni che riguardano la sicurezza della circolazione dei propri clienti e pertanto ritiene la trasmissione di tale documento (si ripete una semplice dichiarazione), dal costruttore al concorrente e, quindi, dal concorrente/aggiudicatario – come intermediario – alla SA, requisito essenziale per garantire in sicurezza il servizio di trasporto di TPL.

Anche la soluzione proposta di una dichiarazione di qualità corrispondente emessa dall'aggiudicatario, semplice rivenditore del ricambio, in sostituzione del costruttore, risulterebbe o del tutto priva di sostanza tecnica o, qualora il rivenditore sia in grado di acquisire e di analizzare tecnicamente la documentazione relativa ai processi produttivi e ai materiali impiegati nella produzione del ricambio, enormemente più gravosa per i partecipanti e quindi lesiva in questo caso della concorrenza.

Peraltro la richiesta di cui al punto 6.2, da considerarsi una tantum, è relativa in prima istanza, come espressamente riportato al punto 6.3, esclusivamente ai primi 100 item riportati negli allegati D1 e D2, ossia esclusivamente per i ricambi che la SA dovrà approvvigionare in tempi ristretti dopo la firma del contratto. Per tutti gli altri item la richiesta dovrà essere soddisfatta unicamente alla prima consegna del singolo nuovo ricambio.

Preme segnalare infine – come facilmente riscontrabile – che i principali costruttori di ricambi equivalenti sono soliti mettere a disposizione direttamente on-line i certificati di qualità corrispondente relativi non al loro singolo ricambio bensì estesi alla loro intera produzione.

QUESITO N. 4:

Entro quale termine è possibile presentare ulteriori richieste chiarimenti?

RISPOSTA:

Così come specificato all'art. 21.d) del Bando GURI, pubblicato sul sito aziendale www.cotralspa.it, ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione



utilizzando la sezione 'Comunicazioni' del Portale Acquisti Cotral. Le risposte verranno fornite attraverso la sezione 'Comunicazioni' entro il 6° giorno precedente il suddetto termine. I chiarimenti verranno altresì pubblicati sul sito Cotral www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara.

Distinti saluti

Antonella Pucci

Dirigente Servizio Acquisti, Gare e Contratti

SA/es/ss